

Legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 (BUR n. 53/2004)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27 “DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE”

Art. 1 – Modifica dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

1. I commi 3 e 7 dell’[articolo 66](#) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", sono abrogati.

Art. 2 – Novellazione dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e ulteriori disposizioni transitorie in materia di espropriazione per pubblica utilità.

1. Il comma 2 dell’[articolo 70](#) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:

omissis ⁽¹⁾

2. Il comma 8 dell’[articolo 70](#) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:

omissis ⁽²⁾

3. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 ⁽³⁾ dai comuni e dalle province dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, fino all’entrata in vigore della presente legge, in relazione ai procedimenti di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, per i quali la pubblica utilità sia già stata dichiarata alla data di entrata in vigore del DPR 8 giugno n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’[articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1() Vedi modifiche apportate al comma 2 dell'art. 70 legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
- 2() Vedi modifiche apportate al comma 8 dell'art. 70 legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
- 3() Legge abrogata a decorrere dal 10 gennaio 2004 dall'articolo 74, comma 1, lettera b), legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, fatta salva l'applicazione nelle fattispecie previste dall'articolo 70, comma 8, della medesima legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.